



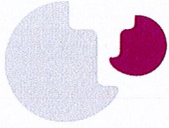
Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il controllo degli impianti a combustione
degli impianti alimentati con olio EL o gas e potenza
termica pari o inferiore aD 1 MW, a partire dal 18° ciclo

Indice

Art. 1	Principio	2
Art. 2	Ciclo e avviso d'inizio dei controlli.....	3
Art. 3	Obblighi del proprietario.....	3
Art. 4	Categorie di impianti.....	3
Art. 5	Tariffe applicate.....	4
Art. 6	Controlli supplementari.....	4
Art. 7	Tasse per mancata presenza al controllo	5
Art. 8	Censimento cantonale degli impianti	5
Art. 9	Tasse per prestazioni particolari.....	5
Art. 10	Debitore.....	5
Art. 12	Incarico al controllore designato dal Municipio.....	6
Art. 13	Doveri del controllore.....	6
Art. 14	Pubblicazione, entrata in vigore e disposizioni abrogative.....	6



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il controllo degli impianti a combustione
degli impianti alimentati con olio EL o gas e potenza
termica pari o inferiore aD 1 MW, a partire dal 18° ciclo

Il Municipio di Torricella-Taverne, richiamati:

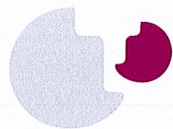
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione e il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio EL o gas (TCC);
- la Risoluzione governativa sul censimento degli impianti alimentati a legna, calorici ed energetici;
- gli art. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;

mediante Risoluzione municipale n. 2220 del 29 dicembre 2017

o r d i n a :

Art. 1 - Principio

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio EL (extra leggero) o gas.
2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio EL o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari o inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
3. Il Municipio, per ogni controllo, preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa si fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1, p.to 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPAmb.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 2 - Ciclo e avviso d'inizio dei controlli

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.
2. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.
3. Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a / b / d ROIAt, lui stesso ordina i provvedimenti necessari.

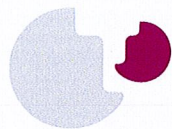
Art. 3 - Obblighi del proprietario

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).
2. Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità è disciplinata dal Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione del 26 ottobre 2016 (RICC).
3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
 - a. consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
 - b. notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.
4. I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

Art. 4 - Categorie di impianti

Gli Impianti si suddividono nelle seguenti categorie:

- a. Categoria 1 / Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio EL o gas:
 - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
 - bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
 - bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
 - bruciatore a olio EL aria soffiata a 1 stadio.

**Servizi amministrativi**

CH-6808 Torricella

Telefono 091 935 75 10

www.torricella-taverne.ch

- b. Categoria 2 / Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio EL o gas:
 - bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore ad olio EL aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore sia olio EL che gas a 1 stadio.
- c. Categoria 3 / Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
 - bruciatore sia olio EL che gas a 2 stadi;
 - bruciatore sia olio EL che gas modulante.
- d. Categoria 4 / Impianti ibridi e di cogenerazione a gas.
- e. Categoria 5 / Impianti in vena d'aria e impianti radianti (art. 5 lett. f. Direttive per i controlli della combustione), nonché boiler.
- f. Categoria 6 / Impianti di riscaldamento per le serre agricole.

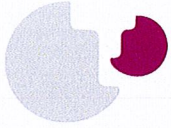
Art. 5 - Tariffe applicate

Le tariffe per il collaudo e il controllo periodico sono definite come segue:

- Impianti di categoria 1 e 5:
Fr. 85.–
- Impianti di categoria 2:
Fr. 100.–
- Impianti di categoria 3 e 4:
Fr. 180.–
- Impianti di categoria 6 :
Fr. 50.–
- Per la registrazione dei dati della regolazione
(inserimento nel ConComDat) di una misurazione ufficiale,
per ogni impianto: Fr. 10.–
- Tassa cantonale, per ogni tipo d'impianto sopra specificato
(compresa nella tariffa): Fr. 10.–.

Art. 6 - Controlli supplementari

1. Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite all'art. 6.
2. Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC).
3. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. c ROIA).



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

4. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo, vengono applicate le tariffe definite all'art. 6 come descritto all'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

Art. 7 - Tasse per mancata presenza al controllo

Il proprietario dell'impianto o un suo rappresentante deve presenziare al controllo. In caso di assenza o impossibilità di effettuare il controllo, verranno fatturate le seguenti tasse:

- Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati: Fr. 40.–
- Tassa per richiami scritti in forma raccomandata: Fr. 30.–
- Tassa per richiami scritti in forma non raccomandata: Fr. 20.–
- Tassa di supplemento a partire dal terzo appuntamento: Fr. 20.–.

Art. 8 - Censimento cantonale degli impianti

Il proprietario dello stabile, o un suo rappresentante, deve ritornare il formulario inviatogli per corrispondenza; in caso di mancata compilazione verranno fatturate le seguenti tasse:

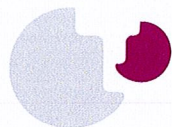
- Tassa per sopralluogo reso necessario dalla mancata compilazione: Fr. 120.–
- Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati al sopralluogo: Fr. 50.–
- Tassa a partire dal terzo appuntamento: Fr. 20.–.

Art. 9 - Tasse per prestazioni particolari

1. Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione.
2. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno fatturate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):
 - Tassa d'invio diffida per il mancato risanamento: Fr. 200.–
 - Tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto: Fr. 150.–
 - Tassa di messa fuori esercizio forzata: Fr. 350.–
 - Tassa per la mancata presenza durante l'esecuzione: Fr. 150.–.

Art. 10 - Debitore

1. Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dove è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.
2. La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
3. La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 12 - Incarico al controllore designato dal Municipio

1. Il controllore incaricato agisce su mandato del Comune di Torricella-Taverne.
2. L'incarico può essere attribuito unicamente a uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interessi.

Art. 13 - Doveri del controllore

1. Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
2. Il controllore, su richiesta, consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.

Art. 14 - Pubblicazione, entrata in vigore e disposizioni abrogative

1. In ossequio all'art. 192 LOC, la presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal dal 9 gennaio 2018 per 30 giorni periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC).
2. La stessa entra in vigore, trascorso infruttuoso il termine di ricorso di cui al paragrafo precedente ed valida a partire dal 18° ciclo di controlli della combustione.
3. Con l'esaurimento dei controlli legati al 17° ciclo, è abrogata l'Ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti di combustione del 24 luglio 2017.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Tullio Crivelli



Il Vice Segretario:

Domenico Barletta